



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2018

Oggetto: iscrizione all'albo di provincia diversa da quella di residenza – professionista dipendente

Rispondiamo in merito all'iscrizione di un Perito Industriale, residente nella provincia di Fermo, all'albo di Ancona e Macerata in quanto la sua sede lavorativa (come dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di Ancona) è nella provincia di competenza dell'ordine scrivente.

Per quanto riguarda, la questione del “domicilio” e della “residenza”, ai fini dell'iscrizione/reiscrizione all'albo professionale, si ricorda che l'art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, all'art. 16 – recante “*Norme in materia di domicilio professionale*”- testualmente recita: “*Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza*”. Ne deriva che qualsiasi professionista può scegliere indifferente di iscriversi all'Albo tenuto dal proprio ordine o collegio nel luogo di residenza, ovvero nel luogo ove ha sede il domicilio professionale.

Tale assunto è stato inoltre confermato dal Ministero della Giustizia, Ufficio VII della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, il quale con nota - prot. n. 7/995/U del 14 marzo 2000 – ha precisato che l'attività professionale non risulta, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, l. n. 526/1999, affatto vincolata a criteri di residenza, essendo la ratio della disposizione citata quella di evitare il sorgere di situazioni di disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini membri di altri Stati dell'Unione Europea.

Sempre a detta del Ministero, neanche sostenibile sarebbe mantenere la residenza, quale requisito di iscrizione ad un Albo piuttosto che ad un altro ai fini della vigilanza, attribuita dall'ordinamento giuridico ai Collegi Provinciali, all'uopo bastando che tale attività di vigilanza venga svolta dall'organo professionale del luogo in cui ha “sede” lo studio del professionista.

In ordine al concetto di “studio” del professionista, esso ben può essere rappresentato dal suo “ufficio”, se lavoratore dipendente, in quanto la libera professione può essere svolta anche in costanza di rapporto lavorativo subordinato.

Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro del 8 febbraio 2010, n. 2728, ha ribadito il principio della “subordinazione”, affermando che “*costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative*”.

Quindi, la “subordinazione” non riguarda la natura e la specificità dell'incarico conferito al lavoratore né al modo di attuazione della prestazione lavorativa sottesa all'incarico stesso, oggetto dell'“ordine specifico” del datore di lavoro, la cui realizzazione, a pena di nullità, è subordinata alla qualificazione specifica del professionista, legata all'iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale, ai sensi dell'art. 2229 c.c.

Infatti, prosegue la Suprema Corte, “*l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo re-*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*settembre 2018*

*stando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo”.*

Quanto precede, vale ad evidenziare che il rapporto contrattuale, che abbia ad oggetto lo svolgimento di una attività riservata all'iscritto ad un Ordine o Collegio professionale, può essere incluso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.